

(N. 244 B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 24 febbraio 1949

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1949 (V. Stampato N. 389)

presentato dal Ministro dei Lavori pubblici

(TUPINI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 LUGLIO 1949

Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È prorogata di quindici anni la durata delle utenze d'acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 o che scadranno entro il termine di anni cinque dalla data di entrata in vigore della presente legge, e che prima della pubblicazione della presente legge non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già respinta.

La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno titolo a riconoscimento in base all'articolo 2, lettere *a*) e *b*) e all'articolo 3 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ma che non siano state ancora riconosciute. In tal caso il trentennio di cui all'articolo 2, lettera *b*) dovrà precedere l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Qualora, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, venga accordata la rinnovazione delle utenze che abbiano fruito della proroga a norma del precedente articolo 1, la rinnovazione medesima decorrerà dalla data della scadenza originaria dell'utenza.

Art. 3.

I titolari delle utenze di cui al precedente articolo 1 che abbiano cessato o cessino di utilizzare l'acqua alla scadenza originaria delle utenze e che non intendano fruire della proroga di cui all'articolo 1 medesimo, devono notificare la rinuncia alla proroga entro il termine di tre mesi dalla data dell'intimazione a pagare il canone demaniale in applicazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno titolo a riconoscimento in base all'articolo 2, lettere *a*) e *b*) e all'articolo 3 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ma che non siano state ancora riconosciute.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Nel caso di inosservanza del termine, si applica la norma del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

Art. 4.

Qualora ai sensi degli articoli 19 e 44 del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche 14 agosto 1920, n. 1285, si respinga in tutto o in parte una domanda intesa ad ottenere la rinnovazione, a norma dell'articolo 30 del testo unico di leggi approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con l'emissione del decreto relativo cessa in tutto o in parte l'efficacia della proroga di cui al precedente articolo 1.

Nel caso in cui non sia stata presentata domanda di rinnovo, la proroga può essere dichiarata inefficace, in tutto o in parte, qualora ricorrano gli stessi motivi indicati negli articoli 28, 30 e 31 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, osservandosi le forme prescritte per la reiezione delle domande di rinnovazione.

Nei casi di inefficacia della proroga, l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità che trovasi in corso alla data del decreto di cui ai precedenti commi.

Art. 5.

Per la rinnovazione del riconoscimento delle piccole derivazioni sarà sufficiente la presentazione della sola domanda.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle utenze praticate con le acque derivate dai canali demaniali.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.